



Milano 20 settembre 2011

COMUNICAZIONE N 3/2011

IL CASO FARO ASSICURAZIONI S.P.A

L'ORDINANZA DEL TAR DEL LAZIO
EFFETTI E CONSEGUENTE

Carissimi Associati,

a seguito dell'ordinanza del TAR del Lazio, che ha disposto la sospensione della Liquidazione Coatta Amministrativa della FARO ASS.NI S.p.a., pubblichiamo il parere del consulente legale di ACB circa le conseguenze di tale ordinanza.

Ricordiamo che la Segreteria dell'Associazione è a Vostra disposizione per qualunque chiarimento

Cordiali saluti.

La Segreteria ACB

GALANTINI HEILBRON COCCO-ORDINI
STUDIO LEGALE ASSOCIATO

VIA S.SOFIA N.27 - 20122 MILANO

TEL.(02) 58306022 - FAX.(02)58306104 e-mail: legalmi@tin.it

COD.FISC. E PARTITA I.V.A. 03907060150

AVV. CARLO F. GALANTINI
AVV. CARLO HEILBRON
AVV. VIRGINIA COCCO-ORDINI

Milano, 15.9.2011

AVV. STEFANO CALICE
AVV. CRISTINA FORTE
AVV. LUCIA VALVO
AVV. C. ALESSANDRA CANIGLIA
AVV. ROBERTO LAZZARONI
DOTT. MATTEO GADIA

COLLABORATORI ESTERNI
AVV. MARIAROSA CATTI
AVV. VINCENZO TAVAZZI
VIA IMBRIANI, N.6 - MILANO
TEL. E FAX. (02)39312261

Spett.le

ACB

Associazione di Categoria Brokers
di Assicurazioni e Riassicurazioni

Via Carducci, 16

20123 Milano

Via email: info@acbbroker.it

trasmessa per e-mail a: info@acbbroker.it

Ns.rif. 5771 = Parere relativo alla situazione dei rapporti con Faro Assicurazioni S.p.A. nella fase di sospensiva della revoca delle autorizzazioni governative all'esercizio dell'attività assicurativa.

Con Vostra richiesta in data 12.9 avete esposto una serie di quesiti nascenti dalla situazione creatasi in seguito all'ordinanza con cui il TAR Lazio in data 8.9.11 ha sospeso temporaneamente fino al 1.12.11 il provvedimento del Ministero per lo Sviluppo economico di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e liquidazione coatta amministrativa di Faro S.p.a.

Con un successivo comunicato in data 9.9.11 l'ISVAP ha chiarito che per effetto del provvedimento del TAR devono intendersi cessate le funzioni degli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa e ripristinate le funzioni degli organi della procedura di amministrazione straordinaria.

1. Quesiti.

I quesiti da Voi esposti sono in sostanza finalizzati a chiarire gli effetti del nuovo regime sui rapporti contrattuali in corso, anche con riferimento a eventuali effetti prodottisi nel vigore della procedura di L.c.a..

In particolare si chiede di esprimere una opinione in merito ai seguenti temi:

- a. Effetti del regime di amministrazione straordinaria sui contratti in corso ed effetti nel caso di ripristino del regime di L.c.a.;
- b. Effetti dei recessi esercitati dal contraente nel regime di L.c.a. in ossequio all'art. 169 CAP;
- c. Possibilità di azioni esecutive sul patrimonio della Compagnia;
- d. Sorte dei sinistri denunciati pre e post L.c.a. e nel presente periodo;
- e. Sorte dei sinistri liquidati prima della L.c.a. e non pagati dalla Compagnia.

Anche se non compreso tra i quesiti, riteniamo utile descrivere gli effetti del nuovo regime sul patto di gestione della lite eventualmente previsto dai contratti di assicurazione in corso:

- f. Sorte dei patti di gestione della lite.

2. Premessa alla risposta ai quesiti.

La risposta ai predetti quesiti rende necessario un chiarimento sulla natura dell'amministrazione straordinaria delle imprese assicurative e sugli effetti del provvedimento di sospensiva dell'atto impugnato davanti al TAR.

Con il regime di amministrazione straordinaria si verifica una sostituzione degli organi direttivi dell'impresa con il commissario nominato dall'ISVAP, ma l'impresa prosegue in modo regolare l'attività ordinaria. Il commissario adotta gli atti di gestione necessari e/o utili per lo svolgimento dell'attività.

Tale regime non determina mutamenti nella disciplina della responsabilità patrimoniale dell'impresa, né l'obbligo al rispetto del principio della *par condicio* nel concorso fra i creditori (l'istituto, che è regolato dagli artt. 231 e sgg. del Codice delle Assicurazioni, non è da confondere con l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

In sostanza l'assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria previsto dagli artt. 231 e sgg. del CAP non è idoneo a modificare i diritti dei terzi nascenti dai contratti stipulati dall'impresa, che li possono far valere nei modi e con gli strumenti normali di tutela (quindi, ad esempio, il diritto all'indennità nascente da un contratto potrà essere fatto valere nei confronti dell'impresa con le forme e gli strumenti ordinari).

Riguardo al tema più specifico degli effetti della pronuncia di sospensione del provvedimento amministrativo e del conseguente ripristino dello *status quo ante*, resa nell'ambito della tutela cautelare nel processo avanti al TAR, è opportuno richiamare per analogia i principi vigenti in tema di consecuzione delle leggi nel tempo e di pro-

nunce di incostituzionalità, secondo i quali, anche nel caso di affermata retroattività di un provvedimento normativo o di pronuncia di illegittimità, resta fermo che le situazioni definite o che hanno esaurito i loro effetti devono considerarsi consolidate sotto il vigore della normativa poi decaduta (v. Cons. Giust. Amm. Sic., 19/05/2011, n. 369; TAR Lombardia Milano, Sez. I, 03/03/2010, n. 509; Cass. Pen., Sez. Unite, 29/03/2007, n. 27614; Cons.Stato, Sez. V, 15/02/2007, n. 652), con la conseguenza, quindi, che anche le situazioni definite o 'esaurite' in regime di L.c.a. non dovrebbero subire modifiche con il ripristino della amministrazione straordinaria.

Sovviene, inoltre, il principio ribadito dalla giurisprudenza secondo il quale i provvedimenti della pubblica amministrazione resi nei confronti di un singolo o di una categoria di consociati non possono pregiudicare i diritti dei terzi (v. Cass. Civ., Sez. I, 09/06/2004, n. 10900; TAR Lazio, Sez. III, 05/03/1999, n. 498; Cons. Stato, Sez. IV, 30/03/1998, n. 502).

Sulla scorta di tali principi si può rispondere ai quesiti posti descrivendo come segue gli effetti del ripristino della procedura di amministrazione straordinaria.

a. *Effetti del regime di amministrazione straordinaria sui contratti in corso ed effetti nel caso di ripristino del regime di L.c.a dopo il 1.12.11.*

Essendo ripristinata la normale attività dell'impresa seppure in amministrazione straordinaria, i contratti in corso al momento della messa in L.c.a., che secondo il regime liquidatorio sarebbero cessati al sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella G.U. del provvedimento di liquidazione ex art. 169 del CAP, devono ritenersi attualmente esistenti e in scadenza secondo i termini contrattualmente previsti.

Infatti il provvedimento di sospensione è intervenuto prima che fossero decorsi i 60 giorni previsti dalla menzionata norma per la cessazione dei contratti.

Non è invece, oggi, applicabile la facoltà di recesso da parte dell'assicurato ai sensi dell'art.169 II comma del CAP, in quanto tale norma introduce una simile facoltà solo nel caso (ed in vigenza) di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa di assicurazioni.

Nel caso in cui venisse reintrodotta la procedura di L.c.a., si riproporrebbe l'applicazione delle regole speciali in materia di insolvenza delle imprese assicurative previste dal CAP nonché delle altre disposizioni della legge fallimentare richiamate dal medesimo codice delle assicurazioni.

In particolare diverrebbe nuovamente applicabile l'art. 169 C.a.p., con la conseguente possibilità per i contraenti di esercitare il recesso ivi previsto e con la cessazione dei contratti in corso dopo lo spirare della parte residua del termine di 60 giorni decorrente dal ripristino della L.c.a., dovendo ritenere che per effetto di tale ripristino riviva

l'originario provvedimento di messa in liquidazione coatta con i termini di legge dallo stesso decorrenti.

Occorrerà in tale ipotesi monitorare attentamente la scadenza del termine di efficacia dei contratti in corso nonché del termine per l'esercizio del recesso ex art. 169 CAP.

b. Effetti dei recessi esercitati dal contraente nel regime di L.c.a. in ossequio all'art. 169 CAP.

Alla luce dei principi sopra esposti, deve ritenersi che i rapporti definitisi in vigenza di L.c.a. a seguito di recesso ex art. 169 CAP debbano considerarsi cessati anche a seguito della sospensione della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Infatti, da una parte la sospensione è un provvedimento che produce i propri effetti a decorrere dal momento in cui è disposta e non ha efficacia retroattiva, dall'altra sussiste l'esigenza di salvaguardare i diritti dei terzi estranei alle parti del giudizio amministrativo maturati nel corso della procedura di l.c.a..

Pertanto, qualora gli assicurati abbiano esercitato nel corso della L.c.a. il legittimo recesso ai sensi dell'art. 169 CAP, i relativi contratti non rivivranno, ma dovranno essere considerati definitivamente cessati.

c. Possibilità di azioni esecutive sul patrimonio della Compagnia.

Anche tali azioni risultano proponibili e perseguibili davanti al giudice competente.

Sarà quindi possibile iniziare o proseguire l'esecuzione forzata sui beni e sui crediti dell'impresa.

d. Sorte dei sinistri denunciati pre e post L.c.a. e nel presente periodo.

Sempre in conseguenza del ripristino – seppure in via cautelare – della ordinaria gestione dell'attività dell'impresa, la liquidazione dei sinistri dovrà seguire le regole che disciplinano l'attività normale dell'impresa, in particolare:

- i) sinistri denunciati prima dell'L.c.a. e non liquidati: si applicheranno le norme sulla liquidazione dei sinistri in regime di autorizzazione dell'impresa ad operare;
- ii) sinistri denunciati nell'attuale regime di amministrazione straordinaria: idem;
- iii) sinistri denunciati dopo la messa in L.c.a.: si applicheranno le norme sulla liquidazione dei sinistri in regime di autorizzazione dell'impresa ad operare e, quindi, il pagamento delle indennità dovrà essere eseguito in forma integrale e non nella misura ammessa secondo le norme regolanti la L.c.a.; ciò in quanto, non

essendo stato formato uno stato passivo, e dovendo ancora essere eseguita l'eventuale prestazione indennitaria, non si può dire che il rapporto assicurativo possa considerarsi definito ed esauritosi nel periodo in cui ha avuto vigore la L.c.a. e, pertanto, essendo l'impresa tornata ad operare in regime di autorizzazione, gli aventi diritto potranno pretendere l'esecuzione della prestazione dovuta in modo integrale e non parziaria.

e. *Sorte dei sinistri "liquidati" prima della L.c.a. e non pagati dalla Compagnia.*

- i) sinistri "liquidati" (ossia per i quali l'assicurato o il danneggiato abbiano espresso il consenso a percepire una determinata indennità) prima della L.c.a. e non pagati: si applicheranno le norme sulla liquidazione dei sinistri in regime di autorizzazione dell'impresa ad operare;
- ii) sinistri "liquidati" in costanza di L.c.a., ma non ancora pagati: idem come sopra. In relazione a tali sinistri sarà possibile inoltre agire esecutivamente nei confronti dell'impresa. Un discorso a parte si dovrebbe fare per le liquidazioni, concluse a condizioni molto sfavorevoli per gli aventi diritto, che siano frutto di transazione raggiunta in considerazione dello stato di insolvenza di Faro. Rispetto a questi casi, stante il regime rigorosamente limitato della impugnabilità della transazione (artt.1965 e segg. c.c.) mi sentirei di dire che tali accordi debbano considerarsi definitivi, ma l'argomento merita un maggior approfondimento anche alla luce dei possibili elementi di fatto di volta in volta invocabili.

f. *Patti di gestione della lite.*

Poiché l'impegno alla gestione della lite nell'interesse dell'assicurato è un rapporto a carattere continuativo e non può ritenersi esaurito se non sino alla conclusione del contenzioso o alla revoca di siffatto mandato per mutuo consenso o per altre vicende fisiologiche o patologiche del rapporto, mi sento di dire che con il ripristino della operatività ordinaria dell'impresa l'assicurato abbia il diritto di chiedere che la Faro si faccia carico della gestione della lite.

Correlativamente, i legali officiati dalla Faro potranno riprendere l'incarico ed esporre le loro competenze alla Compagnia.

Il tutto con l'avvertenza che, qualora queste situazioni nei rapporti con i legali o nella gestione dei contenziosi non dovessero essere appianate, ogni eventuale pregiudizio che l'assicurato dovesse subire dovrebbe essere posto a carico della Compagnia in virtù del principio generale che i provvedimenti amministrativi vengono assunti senza pregiudizio per i diritti dei terzi.

* * *

Resto a disposizione per ogni chiarimento e porgo i più cordiali saluti.

Avv. Carlo F. Galantini

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Galantini', written over the typed name.

CG/LV sb